



diritto & religioni

Semestrale
Anno XIV - n. 1-2019
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

27



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XIV – n. 1-2019
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttori
Mario Tedeschi – Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

G.B. Varnier

M. Jasonni, G.B. Varnier

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli

M. Ferrante, P. Stefanì

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

AREA DIGITALE

Fabio Balsamo, Caterina Gagliardi

Direzione:

Cosenza 87100 – Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133- Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 – 80133 Napoli
E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Redazione:

Cosenza 87100 – Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 – Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di Napoli Federico II
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 8,00 al seguente link: www.pellegrinieditore.com/node/360

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

– carta di credito sul sito www.pellegrinieditore.com/node/361

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Segreto confessionale e derive giurisdizionaliste nel rapporto della Royal Commission australiana

MATTEO CARNÌ

SOMMARIO: 1. *Un neo-giurisdizionalismo?* – 2. *Il sigillo sacramentale nel rapporto finale della Royal Commission* – 3. *La sorte del sigillo sacramentale in alcuni provvedimenti normativi circa l'obbligo di denuncia degli abusi sessuali su minori* – 4. *Segreto professionale, sigillo sacramentale e obbligo di denuncia tra ius conditum e ius condendum* – 5. *Il segreto confessionale tra libertas Ecclesiae e libertà religiosa*

1. Un neo-giurisdizionalismo ?

La triste e nota vicenda degli abusi sessuali sui minori in Australia ha portato all'insediamento di una commissione reale per offrire risposte istituzionali alle predette violenze¹.

Il lavoro della *Royal Commission* – protrattosi per cinque anni (dal 2013 al 2017) – ha passato al setaccio istituzioni religiose, scuole, associazioni sportive e ricreative, enti di assistenza domiciliare e strutture detentive, facendo emergere un quadro squallido e desolante che è stato fedelmente riprodotto nel rapporto finale del 31 dicembre 2017. Gran parte del XVI volume del predetto rapporto è dedicato alla posizione ed alle responsabilità della Chiesa cattolica nella storia degli abusi sui minori in Australia².

Sintomatiche di tale imbarazzante vicenda sono le odissee giudiziarie dell'arcivescovo Philip Wilson (condannato a un anno di reclusione per non aver denunciato gli abusi sessuali commessi da un presbitero, e poi assolto in

^{*} Il presente contributo riproduce, con integrazioni e note, il testo della relazione tenuta al convegno *Il segreto dei ministri di culto tra diritto della Chiesa e diritto dello Stato*, Università degli Studi di Macerata, 4 marzo 2019.

¹ *Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse* (in seguito sarà indicata con la sigla RC).

L'ingente mole di documenti prodotti dalla RC è consultabile sul sito <https://www.childabuse-royalcommission.gov.au>.

² RC, Final report, *Religious institutions*, vol. 16, book 2, Part D, 13 *Catholic Church*.

appello) e del cardinale George Pell (condannato in primo grado per aggressione sessuale a due minori all'epoca in cui era vescovo ausiliare di Melbourne).

Dal corposo documento, al quale si aggiunge la lunga serie di raccomandazioni rivolte alla Conferenza episcopale australiana, scaturisce una dura critica alla Chiesa cattolica che solleva numerosi nodi problematici sia a livello intra-ecclesiale che a livello di rapporti tra Stato e Chiesa.

Dalla lettura delle raccomandazioni rivolte sembra emergere – a prima vista – una singolare forma di ingerenza del governo australiano negli affari interni della Chiesa cattolica.

Sembra cioè di rivedere alcuni rigurgiti di quel giurisdizionalismo che imperversò in Europa dal 1500 fino a lambire il XX secolo³.

Come noto, il sovrano interveniva direttamente nella vita e nell'organizzazione interna della Chiesa, riformando i costumi del clero e dei religiosi, o rivendicando competenze circa la nomina o le scelte degli ecclesiastici⁴.

La lunga serie di *iura maiestatica circa sacra* consentiva al sovrano di intromettersi nel più intimo nucleo della Chiesa cattolica e, *servatis servandis*, molto simile risulta essere di primo acchito il quadro oggi emergente dalle raccomandazioni della *Royal Commission*.

Si pensi alla raccomandazione 16.7 secondo cui «la Conferenza episcopale australiana dovrebbe condurre una revisione nazionale del sistema di governo e delle strutture di gestione delle diocesi e delle parrocchie, anche in relazione a questioni di trasparenza, responsabilità, consultazione e partecipazione di laici e donne. Questa revisione dovrebbe attingere agli approcci al governo della sanità, dei servizi comunitari e delle agenzie educative della Chiesa cattolica».

In tema di nomine episcopali la raccomandazione 16.8 afferma che «nell'interesse della sicurezza dei bambini e di migliori risposte istituzionali alla violenza sessuale su minori, la Conferenza episcopale australiana dovrebbe chiedere che la Santa Sede: a) pubblichi criteri per la scelta dei vescovi, anche in relazione alla promozione della sicurezza sui minori; b) stabilisca un processo trasparente per la nomina dei vescovi che comprenda la partecipa-

³ Sul giurisdizionalismo in generale cfr. ARTURO CARLO JEMOLO, *Giurisdizionalismo*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XIX, Giuffrè, Milano, 1970, pp. 185-190; CARLO FANTAPPIÈ, *Giurisdizionalismo. Dalla classificazione dogmatica alla nozione storico-politica*, in DANIELE EDIGATI, LORENZO TANZINI (a cura di), *La prassi del giurisdizionalismo negli Stati italiani. Premesse, ricerche, discussioni*, Aracne, Roma, 2015, pp. 305-322.

⁴ Cfr. CARLO CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea legislazione italiana*, IV. ed., Giappichelli, Torino, 2015, pp. 69-71.

zione diretta dei laici»⁵.

Senza creare anacronistici e inopportuni parallelismi, si può parlare di una logica neo-giurisdizionalista alla base delle predette raccomandazioni⁶?

Considerare con attenzione le ragioni della reazione degli Stati alla piaga della pedofilia nella Chiesa cattolica porta sicuramente a ridimensionare ogni valutazione in termini strettamente negativi delle attuali ingerenze statuali su persone e istituzioni ecclesiastiche⁷.

Proprio l'incapacità della gerarchia cattolica di arginare un fenomeno divenuto mondiale, che soprattutto negli Stati Uniti d'America, nel Cile, in Irlanda, in Germania e nella stessa Australia ha avuto una capillare diffusione, ha costretto gli Stati ad intervenire in via legislativa e giudiziaria, contribuendo positivamente al miglioramento dei costumi ecclesiastici e spronando la Chiesa a intraprendere scelte coraggiose verso la guarigione ed il rinnovamento.

Considerare *in toto* le raccomandazioni alla Chiesa cattolica come una delle tante manifestazioni in cui può incarnarsi la politica neo-giurisdizionalista di uno Stato, non contribuirebbe, pertanto, ad offrire una lettura obiettiva del faticoso lavoro svolto dalla *Royal Commission*.

Si tratta infatti di raccomandazioni eterogenee in cui si rinvergono finalità e toni diversi in base alla materia trattata.

Nelle raccomandazioni sul sistema di governo di diocesi e parrocchie e

⁵ RC, *Final report recommendations*, vol. 16, *Religious institutions recommendations*, Recommendations to the Catholic Church, Recommendation 16.7: «*The Australian Catholic Bishops Conference should conduct a national review of the governance and management structures of dioceses and parishes, including in relation to issues of transparency, accountability, consultation and the participation of lay men and women. This review should draw from the approaches to governance of Catholic health, community services and education agencies*»;

Recommendation 16.8: «*In the interests of child safety and improved institutional responses to child sexual abuse, the Australian Catholic Bishops Conference should request the Holy See to: a) publish criteria for the selection of bishops, including relating to the promotion of child safety b) establish a transparent process for appointing bishops which includes the direct participation of lay people*».

⁶ Si veda l'analisi di MASSIMO FAGGIOLI, *Un nuovo giurisdizionalismo? Reso noto il Rapporto finale della Royal Commission*, in *Il Regno, Attualità*, 2018, 2, pp. 12-14.

⁷ Con riferimento ai secoli XVI-XVIII, PIETRO AGOSTINO D'AVACK, *Trattato di diritto ecclesiastico italiano*, I, rist. riveduta e ampliata, Giuffrè, Milano, 1969, pp. 262-263, sottolineava che «il sistema giurisdizionalista [...] viene ad assegnare un *imperium* allo Stato sulla Chiesa, affermando che, quante volte il benessere del popolo e le necessità sociali e politiche lo esigano, lo Stato ha il diritto di arrestare l'attività regolatrice della Chiesa e di invocare a sé la disciplina della materia, anche se per natura sua prettamente ecclesiastica e spirituale, e sostenendo che il giudizio sull'esistenza o meno di una siffatta ipotesi nel caso concreto sia compito esclusivo e sovrano dello Stato».

Sempre con riguardo ai predetti secoli, ARTURO CARLO JEMOLO, *Giurisdizionalismo*, cit., p. 187, precisava che lo Stato giurisdizionalista – essendo ad un tempo protettore della Chiesa e tutore e rappresentante dei propri sudditi – «deve esercitare la sua vigilanza contro i rilassamenti della disciplina dei chierici, contro i loro abusi, le infrazioni loro alle leggi della Chiesa, controllare la materia liturgica, impedire che i sudditi siano ingiustamente molestati con censure ecclesiastiche».

sulla nomina dei vescovi viene sostanzialmente chiesto alla Chiesa cattolica di modellare le sue istituzioni ed il suo ordinamento giuridico alla stregua di istituzioni e ordinamenti giuridici secolari. Lo stesso dicasi per le raccomandazioni vertenti sulla revisione del diritto penale canonico⁸.

A volte il tono è puramente parenetico, come avviene nella raccomandazione 16.18 in cui la *Royal Commission* esorta la Conferenza episcopale australiana a «chiedere che la Santa Sede prenda in considerazione l'introduzione del celibato volontario per il clero diocesano».

Le preoccupazioni e gli sforzi degli Stati nella lotta contro gli abusi sono di palmare evidenza, essendo finalizzati a garantire l'incolumità dei minori in una determinata serie di contesti religiosi, sociali e aggregativi.

Per quanto riguarda invece il versante della Chiesa cattolica, risulta davvero immane lo scossa riformatrice *ab imis fundamentis* data da papa Francesco a persone ed istituzioni nella lotta agli orrendi crimini commessi sui minori.

Si pensi all'istituzione della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori, avvenuta col chirografo «*L'effettiva tutela dei minori*» («*Minorum tutela actuosa*») del 22 marzo 2014⁹, in cui viene messa in risalto la promozione, ad opera della commissione, della «responsabilità delle Chiese particolari per la protezione di tutti i minori e degli adulti vulnerabili». Una tale promozione, da svolgere unitamente alla Congregazione per la Dottrina della Fede, esalta le funzioni del vescovo diocesano e dei superiori maggiori, ai quali «spetta il compito di verificare che nelle parrocchie e nelle altre istituzioni della Chiesa venga garantita la sicurezza dei minori e degli adulti vulnerabili»¹⁰. In tale direzione si colloca, altresì, il *motu proprio* «*Come una madre amorevole*»¹¹ del 4 giugno 2016, con cui papa Francesco ribadisce la «cura vigilante» e la protezione dei bambini quali compiti della Chiesa tutta ma specialmente dei vescovi diocesani, degli eparchi e di coloro che hanno la responsabilità di una Chiesa particolare. I predetti pastori «devono impiegare una particolare dili-

⁸ Come ad esempio le raccomandazioni 16.9-16.13.

⁹ *Chyrographum, quo Papa Franciscus Pontificia Commissionem pro Tutela Minorum die 22 mensis martii 2014 instituit*, in *Acta Apostolicae Sedis*, 2015, 6, pp. 562-563. Lo statuto è stato invece approvato per mandato pontificio dal cardinale Segretario di Stato il 21 aprile 2015. Cfr. *Acta Apostolicae Sedis*, 2015, 6, pp. 564-567.

¹⁰ *Ad Praesides Coetuum Episcoporum et Antistites Institutorum vitae consecratae Societatumque vitae apostolicae de Pontificia Commissione pro pupillis tuendis*, 2 febbraio 2015, in *Acta Apostolicae Sedis*, 2015, 2, p. 131.

¹¹ Il testo può leggersi in *Communicationes*, 2016, 1, pp. 34-36.

Sulla valenza giuridico-ecclesiale del *motu proprio* si veda MASSIMO DEL POZZO, *Rilievi costituzionalistici a proposito della nuova disciplina per la rimozione del Vescovo*, in *Ius missionale*, 2017, pp. 257-270, e, più di recente, GERALDINA BONI, *Il buon governo nella Chiesa. Inidoneità agli uffici e denuncia dei fedeli*, Mucchi, Modena, 2019, pp. 196-203.

genza nel proteggere coloro che sono i più deboli tra le persone loro affidate». La rivoluzione di papa Francesco risiede nell'annoverare – tra le cause gravi che possono determinare la rimozione dall'ufficio ecclesiastico – «la negligenza dei Vescovi nell'esercizio del loro ufficio, in particolare relativamente ai casi di abusi sessuali compiuti su minori ed adulti vulnerabili».

Significativa importanza riveste altresì *Lettera a tutto il popolo di Dio* del 20 agosto 2018, in cui papa Francesco sostiene che «il clericalismo, favorito sia dagli stessi sacerdoti sia dai laici, genera una scissione nel corpo ecclesiale che fomenta e aiuta a perpetuare molti dei mali che oggi denunciamo. Dire no all'abuso significa dire con forza no a qualsiasi forma di clericalismo»¹².

A tal proposito si è giustamente osservato che «quando papa Francesco ripete “dire no all'abuso significa dire con forza no a qualsiasi forma di clericalismo”, è chiaramente consapevole che il tipo di autorità e di potere riconosciuti al clero nella Chiesa cattolica deve essere riformato. Perché, nella fattispecie, ciò facilita il passaggio all'azione dei potenziali trasgressori, fornisce loro anche una copertura ed è ciò che ha portato alla gestione disastrosa di questi abusi e violenze»¹³.

Giova evidenziare come dalla risposta della Conferenza episcopale australiana sul rapporto della *Royal Commission* – resa nota il 31 agosto 2018 – risulta che i vescovi australiani ed i superiori degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica hanno condiviso in linea di massima il 98 % delle raccomandazioni, ribadendo che l'unica raccomandazione che non può essere accettata è quella relativa al sigillo del sacramento della penitenza (raccomandazione 7.4)¹⁴, in quanto la predetta raccomandazione è contraria alla fede cattolica e nemica della libertà religiosa¹⁵.

L'analisi della questione del segreto confessionale – che rientra nell'oggetto del convegno di oggi – permette dunque di cogliere pienamente un ulteriore aspetto delle raccomandazioni australiane vale a dire la richiesta, alla Chiesa cattolica, di rinunciare ad acquisizioni giuridiche e teologiche plurisecolari, fino a rinnegare la sua natura e la sua missione come delineate dal suo fondatore.

¹² In *L'Osservatore romano*, 20-21 agosto 2018, p. 7.

¹³ HERVÉ LEGRAND, *Perché non abbiamo agito? Ragioni storiche e canonistiche di una Chiesa non ancora sinodale*, in *Il Regno, Attualità*, 2019, 2, p. 4.

¹⁴ Per la traduzione italiana della raccomandazione 7.4 si rinvia al paragrafo successivo. Il testo inglese può leggersi nella nota num. 22.

¹⁵ Australian Catholic Bishops Conference and Catholic Religious Australia's Response to the RC, 31 August 2018, Preamble: «*the one recommendation we cannot accept is Recommendation 7.4, which refers to the seal of the sacrament of Penance. This is because it is contrary to our faith and inimical to religious liberty. We are committed to the safeguarding of children and vulnerable people while maintaining the seal. We do not see safeguarding and the seal as mutual exclusives*».

2. Il sigillo sacramentale nel rapporto finale della Royal Commission

Il tema del *confessional seal* – vale a dire del sigillo sacramentale consistente nel segreto della confessione, assolutamente inviolabile senza eccezione alcuna¹⁶ – è uno dei problemi chiave al quale il rapporto finale della *Royal Commission* ha dedicato una particolare attenzione.

Per introdurre l'analisi delle raccomandazioni rivolte alla Chiesa cattolica in materia di segreto confessionale, giova riportare un passaggio del sommario esecutivo del rapporto finale dedicato al sacramento della riconciliazione¹⁷.

I membri della *Royal Commission* testualmente affermano: «siamo convinti che la pratica del sacramento della riconciliazione (confessione) abbia contribuito sia al verificarsi di violenza sessuale sui minori nella Chiesa cattolica sia alle inadeguate risposte istituzionali alla stessa. Nelle nostre analisi specifiche e approfondite e nelle sessioni private abbiamo sentito che le rivelazioni di violenza sessuale da parte di autori o vittime durante la confessione non furono riferite alle autorità civili o affrontate in altro modo. Abbiamo sentito che il sacramento è basato su una teologia del peccato e del perdono, e che alcuni capi della Chiesa cattolica hanno considerato la violenza sessuale su minori un peccato da trattare mediante l'assoluzione e la penitenza privata piuttosto che un crimine da denunciare alla polizia. Il sacramento della riconciliazione ha permesso agli autori di violenza sessuale di risolvere il loro senso di colpa senza timore di essere denunciati alla polizia. Il sacramento della riconciliazione ha creato anche una situazione nella quale i minori erano soli con un sacerdote; in alcuni casi dei minori hanno subito violenza sessuale da parte di sacerdoti cattolici in confessionale»¹⁸.

¹⁶ Cfr. DAVID MARIA A. JAEGER, *Sigillo sacramentale*, in MANLIO SODI, KRZYSZTOF NYKIEL, NICOLA REALI (a cura di), *Peccato misericordia riconciliazione. Dizionario Teologico-Pastorale*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2016, pp. 393-394; EGIDIO MIRAGOLI, *Il sigillo sacramentale*, in ID. (a cura di), *Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canoniche e pastorali*, Ancora, Milano, 1999, pp. 143-154.

¹⁷ Una traduzione italiana del sommario esecutivo e delle raccomandazioni rivolte alla Chiesa Cattolica può essere letta in *Il Regno, Documenti*, 2018, 9, pp. 310-328.

¹⁸ *RC, Final Report, Preface and executive summary, Catholic Church, Sacrament of Reconciliation (Confession)*: «*We are satisfied that the practice of the sacrament of reconciliation (confession) contributed to both the occurrence of child sexual abuse in the Catholic Church and to inadequate institutional responses to abuse. In case studies and private sessions we heard that disclosures of child sexual abuse by perpetrators or victims during confession were not reported to civil authorities or otherwise acted on. We heard that the sacrament is based in a theology of sin and forgiveness, and that some Catholic Church leaders have viewed child sexual abuse as a sin to be dealt with through private absolution and penance rather than as a crime to be reported to police. The sacrament of reconciliation enabled perpetrators to resolve their sense of guilt without fear of being reported. Also, the sacrament created a situation where children were alone with a priest. In some cases we heard*

Si tratta di accuse pesanti che descrivono uno scenario desolante e complesso.

Alla luce di quanto emerso nelle indagini svolte negli anni, la *Royal Commission* ha espresso alcune generali raccomandazioni rivolte alle confessioni religiose operanti in Australia ed alle istituzioni civili.

In particolar modo la Commissione ha raccomandato che «ogni organizzazione religiosa che contempla un rito di confessione religiosa imponga che la stessa, quando coinvolge dei bambini, avvenga in un luogo aperto e alla vista di un altro adulto»¹⁹. È stata raccomandata altresì l'introduzione di un reato di «mancata segnalazione all'autorità giudiziaria»²⁰ nonché l'adeguamento/correzione delle «leggi relative alla denuncia obbligatoria alle autorità incaricate della protezione dei bambini, per assicurare che le persone impegnate nel ministero pastorale e religioso siano incluse come un gruppo di segnalazione obbligatoria»²¹.

La *Royal Commission* sollecita che «non vi siano esenzioni dagli obblighi di denuncia nelle leggi di segnalazione obbligatoria, o nel reato di “mancata segnalazione” [...], in circostanze nelle quali la conoscenza o i sospetti di violenza sessuale sui minori sono formati sulla base di informazione ricevuta nella, o in connessione con la, confessione religiosa»²².

that children experienced sexual abuse perpetrated by Catholic priests in confessionals».

La traduzione italiana è tratta da *Il Regno, Documenti*, 2018, 9, p. 326.

¹⁹ *RC, Final report recommendations*, vol. 16, *Religious institutions recommendations*, Recommendations to all religious institutions in Australia, Recommendation 16.48: «*Religious institutions which have a rite of religious confession for children should implement a policy that requires the rite only be conducted in an open space within the clear line of sight of another adult. The policy should specify that, if another adult is not available, the rite of religious confession for the child should not be performed*».

²⁰ *RC, Criminal justice report recommendations* (2017), Recommendation 33: «*Each state and territory government should introduce legislation to create a criminal offence of failure to report targeted at child sexual abuse in an institutional context [...]*».

²¹ *RC, Final report recommendations*, vol. 7, *Improving institutional responding and reporting recommendations*, Recommendation 7.3: «*State and territory governments should amend laws concerning mandatory reporting to child protection authorities to achieve national consistency in reporter groups. At a minimum, state and territory governments should also include the following groups of individuals as mandatory reporters in every jurisdiction: a) out-of-home care workers (excluding foster and kinship/relative carers) b) youth justice workers c) early childhood workers d) registered psychologists and school counsellors e) people in religious ministry*».

²² Cfr. *RC, Final report recommendations*, vol. 7, *Improving institutional responding and reporting recommendations*, Recommendation 7.4: «*Laws concerning mandatory reporting to child protection authorities should not exempt persons in religious ministry from being required to report knowledge or suspicions formed, in whole or in part, on the basis of information disclosed in or in connection with a religious confession*».

RC, Final Report, Criminal justice report recommendations (2017), Recommendation 35: «*Each state and territory government should ensure that the legislation it introduces to create the criminal*

Si tratta del problema del cosiddetto “*mandatory reporting*” cioè della configurazione del ministro di culto come soggetto obbligato a denunciare/ segnalare l’abuso sessuale alle autorità civili anche se le informazioni siano pervenute in ragione del ministero, incluso il sacramento della confessione.

Il predetto problema ci conduce alla raccomandazione 16.26 rivolta alla Conferenza episcopale australiana.

Ad avviso della commissione reale, l’assemblea dei vescovi australiani «dovrebbe consultarsi con la Santa Sede e rendere pubblico ogni parere ricevuto, per chiarire se: a) l’informazione di aver subito violenza sessuale, ricevuta da un minore durante il sacramento della riconciliazione, è coperta dal sigillo della confessione; b) se a una persona che confessa durante il sacramento della riconciliazione di compiere violenza sessuale su un minore, si possa e debba negare l’assoluzione finché non lo riferisce alle autorità civili»²³.

3. La sorte del sigillo sacramentale in alcuni provvedimenti normativi circa l’obbligo di denuncia degli abusi sessuali su minori

Dalla lettura in combinato disposto delle varie raccomandazioni riportate, è emersa la preoccupazione dei vescovi australiani sulla sorte del sigillo sacramentale.

Alcuni vescovi hanno infatti interpretato le predette raccomandazioni come una richiesta di rompere il sigillo della confessione.

La complessità del problema deriva altresì dalla frequente confusione tra sacramento della penitenza (che riguarda il peccato e il perdono) ed il *counsel-*

offence of failure to report recommended in recommendation 33 addresses religious confessions as follows: a) The criminal offence of failure to report should apply in relation to knowledge gained or suspicions that are or should have been formed, in whole or in part, on the basis of information disclosed in or in connection with a religious confession. b) The legislation should exclude any existing excuse, protection or privilege in relation to religious confessions to the extent necessary to achieve this objective. c) Religious confession should be defined to include a confession about the conduct of a person associated with the institution made by a person to a second person who is in religious ministry in that second person’s professional capacity according to the ritual of the church or religious denomination concerned».

²³ RC, *Final report recommendations*, vol. 16, *Religious institutions recommendations*, Recommendations to the Catholic Church, Recommendation 16.26: «*The Australian Catholic Bishops Conference should consult with the Holy See, and make public any advice received, in order to clarify whether: a) information received from a child during the sacrament of reconciliation that they have been sexually abused is covered by the seal of confession b) if a person confesses during the sacrament of reconciliation to perpetrating child sexual abuse, absolution can and should be withheld until they report themselves to civil authorities*».

ling, la direzione spirituale e le varie forme di richiesta di aiuto e consigli al ministro di culto cattolico.

Il panorama normativo e giurisprudenziale australiano sul segreto dei ministri di culto – come vedremo a breve – non consente di pervenire a risposte certe in merito alla tutela del sigillo della confessione.

Nel marzo del 2018 il *Truth Justice and Healing Council*, cioè la commissione creata dalla Chiesa australiana per offrire un'analisi ragionata in risposta al rapporto finale della *Royal Commission*, ha affermato che l'obbligo di denuncia dell'abuso sessuale in capo al ministro di culto dovrebbe essere esteso a tutti i sacerdoti, eccetto il caso in cui la divulgazione della notizia si traduca in una violazione del sigillo della confessione²⁴.

Quanto sostenuto dal predetto organismo sembra cogliere pienamente la differenza tra segreto confessionale e segreto – potremmo dire – confidenziale, cioè un segreto che riguarda le informazioni di cui il sacerdote sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ministero ma al di fuori del sacramento della confessione²⁵.

Nel frattempo le agenzie di stampa hanno riportato la notizia di un disegno di legge del 7 giugno 2018, presentato dall'assemblea legislativa del territorio della capitale australiana – che è una delle circoscrizioni territoriali che compongono la federazione australiana –, alludendo nei vari comunicati alla

²⁴ Truth Justice and Healing Council, vol. 2 *The Royal Commission's recommendations, and responses from the Truth Justice and Healing Council*, As delivered to the Supervisory Group March 2018: «*So far as concerns mandatory reporting, the Council's position is reflected in the submission responding to Issues Paper No 8, Police and Prosecution Responses, par 7, where the Council said:*

The Council is of the view that there should be a nationally consistent criminal law provision in Australia requiring a person who has information leading the person to form a reasonable belief that a sexual offence has been committed against a child to disclose that information to the police unless the person has a reasonable excuse for not doing so.

The seal would constitute 'a reasonable excuse'. In short, the Council's position was that mandatory reporting should be extended to all priests, except where disclosure would be contrary to the seal of confession».

Il testo citato è reperibile sul sito <http://www.tjhcouncil.org.au>

²⁵ È il problema del rapporto tra segreto confessionale (più ristretto e riferito al solo segreto della confessione) e segreto ministeriale *tout court* (più ampio e che comprende quanto appreso dal ministro di culto in ragione del suo ministero, anche al di fuori del sacramento della confessione).

In dottrina si veda CARLO CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea legislazione italiana*, cit., pp. 283-287; ANGELO LICASTRO, *Facoltà di astensione dalla testimonianza e «sacramentale sigillum»: verso una ridefinizione dei confini del segreto ministeriale?*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2016, 3, pp. 901-920; DANIELA MILANI, *Segreto, libertà religiosa e autonomia confessionale. La protezione delle comunicazioni tra ministro di culto e fedele*, Eupress Ftl, Lugano, 2008; ALBERTO PERLASCA, *La tutela giuridica civile del segreto confessionale*, in EGIDIO MIRAGOLI (a cura di), *Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canoniche e pastorali*, cit., pp. 179-208, in part. p. 201.

cancellazione del segreto legato alla confessione²⁶.

Si tratta dell'*Ombudsman Amendment Bill 2018* che include i ministri di culto – ovviamente di questo stato australiano non quindi dell'intera federazione australiana – tra i soggetti tenuti per legge a denunciare l'abuso sessuale subito dai minori.

Da ultimo – vale a dire il 31 agosto 2018 – è stata resa nota la risposta della Conferenza episcopale australiana sul rapporto della *Royal Commission*.

Come già evidenziato, i vescovi australiani ed i superiori degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica hanno condiviso in linea di massima il 98 % delle raccomandazioni, ribadendo che l'unica raccomandazione che non può essere accettata è quella relativa al sigillo del sacramento della penitenza (raccomandazione 7.4), in quanto la predetta raccomandazione è contraria alla fede cattolica e nemica della libertà religiosa²⁷.

Nonostante le resistenze della Chiesa cattolica australiana e dell'arcidiocesi di Canberra e Goulburn, l'assemblea legislativa dell'Australian Capital Territory si è definitivamente orientata verso l'inclusione dei ministri di culto tra i *mandated reporters*, cioè tra i soggetti tenuti per legge a denunciare l'abuso sessuale subito dal minore. Ciò è avvenuto con il *Royal Commission Criminal Justice Legislative Amendment Act* del 19 marzo 2019.

Quest'ultimo provvedimento normativo non costituisce una novità in Australia giacché nel territorio dello stato federato del South Australia dal 1 ottobre 2018 è in vigore il *Children and Young People (Safety) Act 2017* che annovera i «*ministers of religion*» tra i soggetti tenuti al «*reporting of suspicion that child or young person may be at risk*»²⁸ prevedendo – in caso di mancata denuncia – una sanzione pecuniaria di 10.000 dollari australiani.

Il dibattito apertosi circa la reale incidenza dell'abolizione del sigillo sacramentale sulla prevenzione degli abusi sessuali va ad inserirsi nella più vasta problematica dell'esistenza e della tutela del segreto confessionale nel

²⁶ Notizie anche in MARIA ELISABETTA GANDOLFI, *L'onda d'urto*, in *Il Regno, Attualità*, 2018, 12, p. 336; ANDREA BETTETINI, *Abusi sessuali e segreto confessionale*, in *Vita e pensiero*, 2019, 3, pp. 36-42.

Con riferimento a quanto riportato dalle agenzie di stampa sulle iniziative del legislatore australiano si veda l'editoriale di ELIAS FRANK, *Il sigillo sacramentale sotto accusa*, in *Ius missionale*, 2018, pp. 5-8, che tra l'altro afferma: «in un contesto in cui le autorità civili cercano di sabotare il sacramento della penitenza, l'uso della griglia divisoria può in qualche misura essere d'aiuto, in quanto il confessore non conoscerà l'identità del penitente» (p. 7).

²⁷ Vedi *supra* nota num. 15.

²⁸ La prima proposta legislativa nel South Australia – poi naufragata – risale al settembre del 2003 quando fu presentato il *Children's Protection (Mandatory Reporting) Bill*. Notizie in KEITH THOMPSON, *Religious Confession Privilege and the Common Law*, Martinus Nijhoff, Leiden-Boston, 2011, pp. 193, nota 104, e 213, nota 242.

common law in generale, ed in Australia in particolare²⁹.

Vengono in rilievo molteplici aspetti che riguardano l'assetto costituzionale australiano³⁰, la difesa dei diritti fondamentali tra cui la libertà religiosa individuale, i rapporti tra Stato e Confessioni religiose nel ricco e variegato panorama pluralistico e multiculturale australiano³¹, e la normativa federale e dei singoli stati in materia di segreto professionale e dei mezzi di prova nel processo civile e penale³².

4. *Segreto professionale, sigillo sacramentale e obbligo di denuncia tra ius conditum e ius condendum*

A livello di normativa federale, la materia del segreto dei ministri di culto è contenuta attualmente nell'*Uniform Evidence Act* del 1995.

Si tratta di una legge appartenente al gruppo di *consolidated acts* del *Commonwealth* australiano la quale tutela la segretezza delle comunicazioni tra fedele e ministro di culto nella *section 127*, attraverso il cosiddetto *priest-penitent privilege*³³.

Da notare come la predetta norma circoscriva la portata dell'espressione «*religious confession*» affermando che essa indica la confessione fatta da una persona al ministro di culto con riferimento al rituale della relativa chiesa.

²⁹ Si rinvia in merito all'importante monografia di KEITH THOMPSON, *Religious Confession Privilege and the Common Law*, cit., ricca di spunti storici e di analisi particolareggiate con riguardo all'Australia, al Regno Unito e Irlanda, agli Stati Uniti d'America, al Canada, alla Nuova Zelanda ed al Sud Africa.

³⁰ Si veda in merito CARLA BASSU, *Australia*, Il Mulino, Bologna, 2013 [collana *Si governano così*].

³¹ FRANCESCO ONIDA, *Stato e religione nell'ordinamento australiano*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1988, I, pp. 38-54, ora in Id., *Il giro del mondo in duecentocinquanta pagine. Itinerari di diritto ecclesiastico comparato*, Il Mulino, Bologna, 2010, pp. 95- 113.

³² Cfr. KEITH THOMPSON, *Religious Confession Privilege and the Common Law*, cit., in part. pp. 13-28; 181-215.

³³ La norma afferma: «(1) *A person who is or was a member of the clergy of any church or religious denomination is entitled to refuse to divulge that a religious confession was made, or the contents of a religious confession made, to the person when a member of the clergy.*

(2) *Subsection (1) does not apply if the communication involved in the religious confession was made for a criminal purpose.*

(3) *This section applies even if an Act provides:*

(a) *that the rules of evidence do not apply or that a person or body is not bound by the rules of evidence; or*

(b) *that a person is not excused from answering any question or producing any document or other thing on the ground of privilege or any other ground.*

(4) *In this section:*

religious confession means a confession made by a person to a member of the clergy in the member's professional capacity according to the ritual of the church or religious denomination concerned».

Sembrebbe pertanto che il *priest-penitent privilege* debba applicarsi alla sola confessione rituale e non anche ad ogni altra comunicazione tra fedele e ministro di culto.

Il problema – tutt’altro che marginale – si era posto nel 1954 nel celebre caso *Regina vs Lynch*³⁴, pronuncia sulla quale Francesco Onida ha richiamato l’attenzione della scienza ecclesiasticistica³⁵.

Nella vicenda giudiziaria si trattava di determinare quale “confessione” resa a un ministro di culto fosse coperta dal privilegio del segreto ai sensi dell’*Evidence Act* all’epoca vigente in Tasmania, consentendo al ministro di rifiutarsi di rendere testimonianza in giudizio.

Per la difesa il termine “*confession*” era da intendere in senso processuale e non religioso per cui sarebbe stata coperta dal privilegio ogni caso di confessione fatta ad un ministro di culto, senza limitazione al caso della confessione come atto sacramentale. Per la corte, invece, la parola “*confession*” nel linguaggio del *common law* era già usata – ai fini del privilegio – con significato limitato al solo rito di culto e tale sarebbe il significato ripreso dall’*Evidence Act*.

Quand’anche il legislatore avesse voluto estendere il concetto di “*confession*” oltre il limite sacramentale, per la corte occorreva rimanere sempre nel campo spirituale, con l’esclusione – dal privilegio – del ricorso al ministro di culto quale persona autorevole e stimata che può aiutare a risolvere una situazione difficile, come avvenuto nella fattispecie portata davanti ai giudici³⁶.

Quanto previsto dalla *section 127* dell’*Uniform Evidence Act* del 1995 è stato richiamato dalle legislazioni di gran parte degli Stati e Territori australiani.

Ad oggi il *religious confession privilege* è dunque tutelato dall’*Evidence Act* del New South Wales, di Victoria, della Tasmania, del Northern Territory, dell’Australian Capital Territory e del Norfolk Island.

Tra gli *Evidence Act* che non tutelano il *priest-penitent privilege* rimangono quelli del Queensland, del South Australia e del Western Australia³⁷.

Come conciliare dunque la norma dell’*Evidence Act* con eventuali speci-

³⁴ Supreme Court of Tasmania, 1954, SR 47.

³⁵ FRANCESCO ONIDA, *Stato e religione nell’ordinamento australiano*, cit., pp. 105-106.

³⁶ Supreme Court of Tasmania, 1954, SR 47. Interessante quanto affermato dal giudice Crisp «*at common law I have no doubt [religious privilege] was confined to a ritual confession made according to the discipline of the particular faith in so far as a privilege existed at all. I do not wish to be taken as deciding that nothing other than a ritual confession is covered by the section. It may be that in our statute we have gone further [...] but here the confession was not made for any spiritual purpose.*».

³⁷ In dottrina si veda PATRICK VAN ESCH, LINDA JENA VAN ESCH, *The Australian Priest-Penitent Privilege: Are They Protected*, in *Journal of Politics and Law*, 2013, 4, pp. 90-94

fiche previsioni normative che sanciscano per i ministri di culto l'obbligo di denuncia degli abusi sessuali?³⁸

Negli stati e territori australiani in cui non vige l'*Evidence Act*, e quindi il privilegio del segreto ministeriale, esiste un privilegio analogo sulla base di un'interpretazione sistematica dello stesso *common law* e della costituzione australiana?

I tentativi di abolire il privilegio del segreto confessionale attraverso leggi federali o dei singoli stati si pongono in contrasto con la costituzione australiana e con le convenzioni di diritto internazionale che tutelano la libertà religiosa?

Abolire il segreto confessionale contribuirebbe a proteggere i minori dagli abusi?

Si tratta di interrogativi³⁹ che presuppongono uno studio approfondito del grande sistema giuridico del *common law*, degli influssi del diritto canonico sul *common law* ed infine della tutela accordata dalla costituzione australiana alla libertà religiosa individuale e collettiva.

Nel *common law* il segreto dei ministri di culto⁴⁰ è considerato spesso come una sottocategoria del segreto professionale ed è molto radicata la concezione che configura il privilegio del segreto nell'interesse del solo fedele che si rivolge al ministro di culto e non anche del medesimo ministro.

Si è già visto come il *Truth Justice and Healing Council* abbia affermato che l'obbligo di denuncia dell'abuso sessuale in capo al ministro di culto dovrebbe essere esteso a tutti i sacerdoti, eccetto il caso in cui la divulgazione della notizia si traduca in una violazione del sigillo della confessione.

L'affermazione del predetto organismo ribadisce ancora una volta l'importanza di distinguere tra segreto confessionale (più ristretto) e segreto ministeriale *tout court* (più ampio), cioè un segreto che riguarda le informazioni di cui il sacerdote sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ministero ma al di fuori del sacramento della confessione.

La distinzione accennata è di cruciale importanza, specie per quanto attie-

³⁸ KEITH THOMPSON, *Religious Confession Privilege and the Common Law*, cit., pp. 277-281, nell'analizzare l'esperienza degli Stati Uniti d'America, dedica un paragrafo all'eventuale erosione del privilegio del segreto confessionale ad opera delle leggi che prescrivono l'obbligo di denuncia [*«Have mandatory reporting child abuse reporting laws eroded religious confession privilege?»*].

³⁹ Un'argomentata risposta a gran parte dei predetti interrogativi può leggersi in KEITH THOMPSON, *Should Religious Confession Privilege Be Abolished in Child Abuse Cases? Do Child Abusers Confess Their Sins?*, in *The Western Australian Jurist*, 2017, 8, pp. 95-136.

⁴⁰ Per l'esperienza del Canada e degli Stati Uniti d'America cfr. PEDRO LOPEZ-GALLO, *Are confidential communications protected by common law privilege? The seal of sacramental confession in the Catholic Church*, in *Monitor ecclesiasticus*, 1996, II, pp. 305-324.

ne ai profili di un'eventuale obbligo di denuncia in capo al ministro di culto sancito dalla legislazione civile.

La Chiesa cattolica recentemente sembra aver preso pienamente coscienza della problematica *de qua*. Si pensi al comunicato (18 dicembre 2018) della Conferenza episcopale del Belgio intitolato *Segreto professionale e segreto della confessione*⁴¹, nel quale testualmente si afferma: «I presbiteri che agiscono in quanto persona di fiducia o guide spirituali devono [...] operare accuratamente la distinzione o la transizione fra un colloquio in quanto guida (coperto dal segreto professionale ordinario e in cui esiste il diritto di comunicare) e la confessione stessa (coperta dal segreto della confessione)», precisando altresì che «in caso di urgenza, il segreto della confessione non può servire da pretesto per non prendere misure precauzionali. Ciò è particolarmente valido in caso di violenze sessuali su minori o persone vulnerabili [...]. Un presbitero può esortare un autore di violenze sessuali su minori a presentarsi davanti al tribunale o alla propria autorità superiore».

Giova ricordare altresì che nel *summit* sulla protezione dei minori (Città del Vaticano, 21-24 febbraio 2019) è stata ribadita – ancora una volta – la necessità di segnalare gli abusi sessuali⁴².

Quasi a coronamento del predetto incontro, il 26 marzo 2019 papa Francesco ha promulgato un *motu proprio* sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili prevedendo per tutta una serie di soggetti gravitanti nella Curia romana e nello Stato della Città del Vaticano l'obbligo di denuncia – fatto salvo il sigillo sacramentale – circa gli abusi subiti da un minore⁴³. Al *motu proprio*

⁴¹ Editto in lingua italiana in *Il Regno, Documenti*, 2019, 7, pp. 229-231.

Per il problema della tutela del segreto ministeriale in Belgio si rinvia a RIK TORFS, *Secret et religion en Belgique*, in JACQUELINE FLAUSS-DIEM (sous la direction de), *Secret, religion, normes étatique*, Presses universitaires de Strasbourg, Strasbourg, 2005, pp. 93-102.

⁴² Cfr. ad esempio la relazione del cardinale Blase Joseph Cupich, il cui testo provvisorio può leggersi in *L'Osservatore romano*, 23 febbraio 2019, pp. 11-12.

Si veda anche quanto affermato da mons. Stefano Russo, segretario generale della CEI, nell'intervista rilasciata a Gian Guido Vecchi sul *Corriere della sera*, 21 febbraio 2019, p. 25: «La collaborazione attiva con le autorità è necessaria per prendere di petto il problema degli abusi sui minori: va fatta secondo verità e giustizia, superando ogni atteggiamento di chiusura o nascondimento, altamente lesivo per la credibilità della Chiesa. Per questo, a mio parere, una volta valutata la verosimiglianza di una notizia di reato, occorrerebbe segnalarla all'autorità competente, nel rispetto della legge civile e della privacy della vittima e dei suoi familiari. Anche su questo nei prossimi mesi ci sarà un'ampia consultazione dei vescovi».

⁴³ *Lettera apostolica in forma di «Motu Proprio» del Sommo Pontefice Francesco sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili*, 26 marzo 2019, in *L'Osservatore romano*, 30 marzo 2019, p. 6, in cui peraltro si afferma: «1. I competenti organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano esercitano la giurisdizione penale anche in ordine ai reati di cui agli articoli 1 e 3 della Legge N. CCXCVII, sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili, del 26 marzo 2019, commessi, in occasione dell'esercizio delle loro funzioni, dai soggetti di cui al punto 3 del Motu Proprio «Ai nostri

si affianca la legge n. CCXCVII sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili dello Stato della Città del Vaticano⁴⁴.

Con riferimento invece alla Chiesa universale papa Francesco ha promulgato il *motu proprio* «*Vos estis lux mundi*» (7 maggio 2019), che costituisce il più recente tassello del mosaico normativo in tema di tutela dei minori⁴⁵. Il testo contempla l'obbligo canonico di segnalazione in capo al chierico o al membro di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica ogni qual volta abbia notizia o fondati motivi per ritenere che sia stato commesso uno dei delitti (individuati nell'art. 1) su minori e persone vulnerabili, facendo comunque salvo il can. 1548, § 2, che libera dall'obbligo i chierici per quanto fu loro manifestato in ragione del sacro ministero, e rimanendo inviolabile la confessione sacramentale.

Trattasi di una segnalazione alle autorità ecclesiastiche (puntualmente indicate nel testo del *motu proprio*) e non alle autorità civili. A tal proposito il *motu proprio* precisa che «le presenti norme si applicano senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, particolarmente quelli riguardanti eventuali obblighi di segnalazione alle autorità civili competenti».

tempi», dell'11 luglio 2013.

2. Fatto salvo il sigillo sacramentale, i soggetti di cui al punto 3 del Motu Proprio «Ai nostri tempi», dell'11 luglio 2013, sono obbligati a presentare, senza ritardo, denuncia al promotore di giustizia presso il tribunale dello Stato della Città del Vaticano ogniqualvolta, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano notizia o fondati motivi per ritenere che un minore o una persona vulnerabile sia vittima di uno dei reati di cui all'articolo 1 della Legge N. CCXCVII, qualora commessi anche alternativamente: *i.* nel territorio dello Stato; *ii.* in pregiudizio di cittadini o di residenti nello Stato; *iii.* in occasione dell'esercizio delle loro funzioni, dai pubblici ufficiali dello Stato o dai soggetti di cui al punto 3 del Motu Proprio «Ai nostri tempi», dell'11 luglio 2013».

⁴⁴ Legge n. CCXVII sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili, 26 marzo 2019, in *L'Osservatore romano*, 30 marzo 2019, p. 7. Si veda in particolare l'art. 3 (Obbligo di denuncia): «1. Fatto salvo il sigillo sacramentale, il pubblico ufficiale, che nell'esercizio delle sue funzioni abbia notizia o fondati motivi per ritenere che un minore sia vittima di uno dei reati di cui all'articolo 1, deve presentare denuncia senza ritardo qualora i reati siano anche alternativamente commessi: a) nel territorio dello Stato della Città del Vaticano; b) in pregiudizio di residenti o di cittadini dello Stato; c) in occasione dell'esercizio delle loro funzioni, dai pubblici ufficiali dello Stato della Città del Vaticano o dai soggetti di cui al punto 3 del Motu Proprio «Ai nostri tempi», dell'11 luglio 2013.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale che omette o indebitamente ritarda la denuncia di cui al comma precedente è punito con la multa da euro mille a euro cinquemila. Se il fatto è commesso da un agente o ufficiale di polizia giudiziaria, la pena è la reclusione fino a sei mesi.

3. Fatto salvo il sigillo sacramentale, può presentare denuncia ogni altra persona, anche totalmente estranea ai fatti, che sia a conoscenza di comportamenti in danno di un minore.

4. Qualora il procedimento sia a carico di un chierico o di un membro di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica, il promotore di giustizia, ricevuta la denuncia, ne informa tempestivamente l'Ordinario o il Superiore Maggiore competente per l'adozione delle misure previste dal diritto canonico».

⁴⁵ Lettera apostolica in forma di «Motu Proprio» del Sommo Pontefice Francesco «*Vos estis lux mundi*», 7 maggio 2019, in *L'Osservatore romano*, 10 maggio 2019, p. 10.

Proprio la mancanza dell'obbligo di denunciare gli abusi all'autorità civile è stata ritenuta da alcuni il *punctum dolens* del provvedimento normativo di papa Francesco⁴⁶. Altri hanno invece ravvisato nel mancato obbligo di denuncia all'autorità secolare una scelta rispettosa della reciproca autonomia tra l'ordinamento canonico e quello statale⁴⁷.

5. *Il segreto confessionale tra libertas Ecclesiae e libertà religiosa*

La sezione 116 della costituzione australiana vieta sia di stabilire una religione o di imporre l'osservanza di alcune regole religiose sia di proibire il libero esercizio. Nel quadro delle ripartizioni costituzionali delle competenze, la materia religiosa è assegnata – come residuale – ai singoli stati⁴⁸.

Qual è dunque il ruolo della libertà religiosa in questa intricata vicenda australiana del segreto confessionale?

Viene in mente – a tal proposito – il pensiero di Jeremy Bentham secondo cui il privilegio del segreto confessionale si giustifica con la necessità della libertà di coscienza e di religione.

Secondo il filosofo e giurista inglese la pratica di estorcere i segreti al clero cattolico usando la forza comunque durerebbe poco, perché le persone smetterebbero di confessare i propri peccati ai sacerdoti sapendo che la confessione è compromessa⁴⁹.

⁴⁶ In tal senso la dichiarazione di Marie Collins, già membro della Pontifica Commissione per la Tutela dei Minori. Cfr. *Avvenire*, 10 maggio 2019, p. 4.

⁴⁷ In tal senso l'arcivescovo Charles Scicluna nell'intervista rilasciata a Gian Guido Vecchi, in *Corriere della Sera*, 10 maggio 2019, p. 21: «La Santa Sede, facendo una legge universale, deve ricordarsi della diversità delle culture e delle scelte che fanno le autorità civili. Dare una normativa universale che impone un obbligo non previsto dalle leggi dello Stato, sarebbe un'ingerenza», e la *Nota esplicativa del motu proprio* redatta dall'arcivescovo Filippo Iannone (pubblicata in *L'Osservatore romano*, 10 maggio 2019, p. 11, § 7). Per il dibattito sull'obbligo di denuncia all'autorità civile sia consentito il rinvio a MATTEO CARNÌ, *La responsabilità civile della diocesi per i delitti commessi dai presbiteri. Profili canonistici ed ecclesiasticistici*, Prefaz. di CARLO CARDIA, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 72-83.

⁴⁸ Si veda FRANCESCO ONIDA, *Il fenomeno religioso nei sistemi giuridici extra-europei*, in FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, CESARE MIRABELLI, FRANCESCO ONIDA, *Religioni e sistemi giuridici. Introduzione al diritto ecclesiastico comparato*, Il Mulino, Bologna, 2000, pp. 306-310.

⁴⁹ JEREMY BENTHAM, *Rationale of judicial evidence, specially applied to english practice*, vol. IV, Hunt and Clarke, London, 1827, pp. 588-589 [libro IX, cap. VI]: «*I set out with the supposition, that [...] the catholic religion was meant to be tolerated. But with any idea of toleration, a coercion of this nature is altogether inconsistent and incompatible. In the character of penitents, the people would be pressed with the whole weight of the penal branch of the law; inhibited from the exercise of this essential and indispensable article of their religion; prohibited, on pain of death, from the confession of all such misdeeds as, if judicially disclosed, would have the effect of drawing down upon them that*

Si tratta di un'osservazione che dimostra l'acutezza e l'ampiezza del pensiero di Bentham e che dimostra tutta la complessità del problema che tocca non solo il fedele che si accosta al sacramento ma soprattutto il sacerdote che ascolta la confessione.

La situazione paradossale che si è venuta a creare in alcuni stati dell'Australia e che potrà crearsi in altre nazioni prevede che il ministro di culto cattolico non possa obbedire alla norma civile sull'obbligo di denuncia senza violare la norma canonica sul sigillo confessionale con la consequenziale comminazione delle pene canoniche previste.

Nell'allocuzione del 1994 ai penitenzieri delle basiliche romane, papa Giovanni Paolo II affermava che il sacerdote-confessore è un uomo senza difesa, che la divina istituzione e la legge della Chiesa obbligano al totale silenzio *usque ad sanguinis effusionem*⁵⁰.

Nel convegno organizzato nel 2014 nella sede della Penitenzieria apostolica – avente ad oggetto proprio il tema del sigillo confessionale e privacy pastorale – veniva giustamente sottolineato che l'inviolabilità come caratteristica propria del sigillo della confessione procede *ex religione* trattandosi – nella celebrazione del sacramento della penitenza – di un atto di culto, e che la tutela del sigillo in sede civile non potrà che ripartire dalle specificità della religione cattolica, che richiede il rispetto di questo atto di culto⁵¹.

È dunque nella tutela della *libertas Ecclesiae*⁵² e della libertà religiosa in-

punishment; and so, in the case of inferior misdeeds, combated by inferior punishments. Such would be the consequence to penitents. To confessors, the consequences would be at least equally oppressive. To them, it would be a downright persecution: if any hardship, inflicted on a man on a religious account, be susceptible of that, now happily odious, name. To all individuals of that profession, it would be an order to violate what by them is numbered amongst the most sacred of religious duties. In this case, as in the case of all conflicts of this kind, some would stand firm under the persecution, others would sink under it. To the former, supposing arrangements on this head efficient and consistent, it would have the effect of imprisonment – a most severe imprisonment for life. As to those who sunk under it, – what proportion of the number would on this occasion be visited by the torments of a wounded conscience, and to what degree of intensity those torments would amount in the instance of each individual, are questions, the answer to which must on this occasion be referred by a non-catholic to the most competent judges amongst catholics: but a species of suffering, the estimation of which does not require any such appropriate and precise information, is the infamy that could not but attach itself to the violation of so important a professional as well as religious duty. The advantage gained by the coercion – gained in the shape of assistance to justice, would be casual, and even rare: the mischief produced by it, constant and all-extensive».

⁵⁰ IOANNES PAULUS PP. II, *Ad Em. P. D. Cardinalem Paenitentiarium necnon minores Urbis basilicarum paenitentiariorum coram admissos*, 12 martii 1994, in *Acta Apostolicae Sedis*, 1995, pp. 75-79, in part. p. 78.

⁵¹ DAVID MARIA A. JAEGER, *Situazioni particolari e questioni specifiche del ministero penitenziale*, in KRZYSZTOF NYKIEL, PAOLO CARLOTTI, ALESSANDRO SARACO (a cura di), *Il sigillo confessionale e la privacy pastorale*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2015, pp. 94 e 96.

⁵² Sulla distinzione tra libertà religiosa individuale e collettiva e *libertas Ecclesiae* si rinvia a

dividuale⁵³ che va trovata la risposta ai numerosi interrogativi sollevati dalla vicenda australiana senza dimenticare che la persona del ministro di culto rappresenta il campo in cui si gioca la battaglia tra gli obblighi di riservatezza (a volte assoluta, come nel caso del sacramento della confessione⁵⁴) derivanti dal diritto canonico, e quelli – di origine civilistica – che impongono di collaborare con l'autorità giudiziaria all'accertamento dei fatti penalmente rilevanti, specialmente se riguardano i minori umiliati e offesi.

RIASSUNTO

Il contributo è dedicato alle recenti vicende della Chiesa cattolica in Australia in merito al segreto confessionale. In particolare vengono esaminati i provvedimenti normativi statali con cui si obbligano i sacerdoti a denunciare gli abusi sessuali di cui siano venuti a conoscenza, anche durante il sacramento della penitenza. Si tratta di un recente attacco alla libertà religiosa individuale ed alla *libertas Ecclesiae* che ignora la particolarità della confessione sacramentale quale rapporto tra Dio e il penitente, in cui il ruolo del sacerdote confessore è quello di mediatore.

PAROLE CHIAVE

Segreto confessionale; sigillo sacramentale; clero cattolico; obbligo di denuncia; Australia

ABSTRACT

This paper aims to show the defense of confessional seal by Australian Catholic Church. A special attention is given to Australian state legislation on mandatory reporting and sexual abuse of minors, which priests heard also in the act of confession. The article specially considers the sacrament of penance as a matter between God and a penitent, where the confessor is a mediator. The demand on confessors to report to civil authorities the confessional matters is one of the latest attacks on religious freedom and *libertas Ecclesiae*.

KEY WORDS

Sacrament of penance; confessional seal; catholic clergy; mandatory reporting; Australia

GIUSEPPE DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, V ed., Giappichelli, Torino, 2014, pp. 61-90.

⁵³ La recente *Nota* della Penitenzieria Apostolica *Sull'importanza del foro interno e l'inviolabilità del sigillo sacramentale* (29 giugno 2019) ha affermato che ogni azione politica o iniziativa legislativa tesa a "forzare" l'inviolabilità del sigillo sacramentale costituirebbe offesa verso la *libertas Ecclesiae* nonché violazione della libertà religiosa sia dei penitenti sia dei confessori.

⁵⁴ In relazione al segreto confessionale ARTURO CARLO JEMOLO, *Il segreto confessionale*, in *Il segreto nella realtà giuridica italiana*, (Atti del convegno nazionale, Roma, 26-28 ottobre 1981), Cedam, Padova, 1983, p. 163, sottolineava che «siamo in un ambito che nulla ha a vedere né con il segreto di Stato, né con quello professionale. Qui siamo fuori del diritto umano, siamo al rapporto con Dio».